



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 145/17
Lussemburgo, 20 dicembre 2017

Sentenza nella causa C-102/16
Vaditrans BVBA / Belgische Staat

Nel settore dei trasporti su strada i conducenti non possono effettuare a bordo del proprio veicolo il periodo di riposo settimanale regolare al quale hanno diritto

Il periodo di riposo settimanale ridotto può essere invece effettuato a bordo del veicolo solo a determinate condizioni

Nell'agosto del 2014 la Vaditrans, un'impresa di trasporto con sede in Belgio, ha proposto dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) un ricorso di annullamento contro un regio decreto belga, in forza del quale può essere inflitta un'ammenda di importo pari a EUR 1 800 qualora il conducente di un camion effettui il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del proprio veicolo. Secondo la Vaditrans, il regio decreto in questione è incompatibile con il principio di legalità penale, poiché vieta e sanziona il fatto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo, quando invece un regolamento dell'Unione in materia¹ non prevede un tale divieto. Lo Stato belga ritiene al contrario che dal regolamento in questione risulti chiaramente che un conducente non può effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del proprio veicolo e che l'ammenda prevista a tal fine dalla normativa belga si limiti semplicemente a dare attuazione al divieto contenuto in tale regolamento.

Il regolamento dell'Unione di cui trattasi, che armonizza la normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, impone ai conducenti di effettuare un periodo di riposo giornaliero regolare della durata di almeno 11 ore (che, a determinate condizioni, può essere ridotto a una durata minima di 9 ore) nonché un periodo di riposo settimanale regolare della durata di 45 ore (che, a determinate condizioni, può essere ridotto a una durata minima di 24 ore). Il regolamento aggiunge che, in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta².

Il Raad van State chiede alla Corte di giustizia di chiarire le disposizioni del regolamento. Nello specifico, esso chiede se si debba ritenere che il regolamento contenga un divieto implicito di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo. Se così fosse, il Raad van State pone la questione se, non avendo previsto tale divieto in maniera chiara ed esplicita, il regolamento violi il principio di legalità dei reati e delle pene.

Nell'odierna sentenza, la Corte accerta anzitutto che, ogni volta che il regolamento fa riferimento congiuntamente alle nozioni di «periodo di riposo settimanale regolare» e di «periodo di riposo settimanale ridotto», esso utilizza l'espressione generale «periodo di riposo settimanale». Orbene, per quanto concerne la possibilità di effettuare i periodi di riposo a bordo del veicolo, il regolamento impiega l'espressione generale «periodo di riposo giornaliero» – che ricomprende i periodi di riposo giornalieri regolari e ridotti – e l'espressione specifica «periodo di riposo settimanale ridotto». **Secondo la Corte, poiché il legislatore dell'Unione non ha utilizzato l'espressione generale «periodo di riposo settimanale» per ricomprendere i due tipi di periodi di riposo settimanali, ne consegue manifestamente che ha avuto l'intenzione di consentire al**

¹ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).

² Si tratta dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento n. 561/2006.

conducente di effettuare i periodi di riposo settimanali ridotti a bordo del veicolo e di vietargli invece di fare lo stesso per i periodi di riposo settimanali regolari.

La Corte aggiunge poi che **il regolamento persegue l'obiettivo essenziale del miglioramento delle condizioni di lavoro del personale del settore dei trasporti su strada e della sicurezza stradale in generale.** Il legislatore ha quindi voluto che i conducenti abbiano la possibilità di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari in un luogo che fornisca condizioni di alloggio idonee e adeguate. Orbene, la cabina di un camion non sembra costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi dei periodi di riposo giornalieri e dei periodi di riposo settimanali ridotti. La Corte constata dunque che, se dovesse considerare che i periodi di riposo settimanali regolari possano essere effettuati a bordo del veicolo, ciò implicherebbe che un conducente possa effettuare la totalità dei propri periodi di riposo nella cabina del veicolo, **il che contrasterebbe manifestamente con l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti perseguito dal regolamento.**

Infine la Corte rileva che, durante il processo di adozione del regolamento, la Commissione aveva proposto che i conducenti avessero la possibilità di effettuare tutti i periodi di riposo (ossia tanto i periodi di riposo giornalieri ridotti e regolari quanto i periodi di riposo settimanali ridotti e regolari) a bordo del veicolo. Tale proposta è stata tuttavia successivamente modificata affinché in trasferta potesse essere effettuato soltanto un periodo di riposo settimanale ridotto all'interno del veicolo, ad esclusione del periodo di riposo settimanale regolare, e ciò al fine di tutelare il benessere e le condizioni igieniche dei conducenti. **Tale modifica dimostra chiaramente, secondo la Corte, l'intenzione del legislatore di escludere la possibilità di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari a bordo del veicolo.**

La Corte conclude che il regolamento dell'Unione che armonizza la normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada contiene manifestamente un divieto, per i conducenti, di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo di un veicolo.

Per quanto riguarda la seconda questione del Raad van State, la Corte ricorda che il principio di legalità penale impone che le normative dell'Unione definiscano chiaramente le infrazioni e le sanzioni che le reprimono. Orbene, poiché il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo è manifestamente contenuto nel regolamento e quest'ultimo prevede un obbligo per gli Stati membri di sanzionare le infrazioni³, non sussiste una violazione del principio di legalità penale. Spetta quindi agli Stati membri stabilire quali sanzioni siano atte a garantire la portata e l'efficacia del regolamento, garantendo nel contempo che tali sanzioni siano imposte in condizioni sostanziali e procedurali analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

³ Si tratta dell'articolo 19 del regolamento n. 561/2006.